



Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Roma
Sezione 14[^] Civile

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento di ristrutturazione dei debiti del consumatore introdotto da [REDACTED]
[REDACTED] (C.F. [REDACTED]) residente in Roma, Viale Tor di Quinto n.
111 iscritto al ruolo rg 695-1/2023

Il Tribunale,

vista la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti proposta dal consumatore [REDACTED]
[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), residente in Roma, Viale Tor di Quinto n. 111
con l'ausilio dell'OCC- Gestore della crisi, Dott.ssa Daniela Carvelli e il Dottor Fabio
Cerino;

richiamato, quanto alla sussistenza dei requisiti previsti dagli artt. 67, 68 e 69 CC.II., il
decreto di apertura della procedura adottato ai sensi dell'art. 70, comma 1, CC.II.;

preso atto che la durata del piano è triennale e che l'attivo messo dal debitore è di
complessivi € 19.854,00 che saranno versati attraverso il pagamento di Euro € 551,50
mensili per n. 36 mesi il tutto a decorrere dalla data di omologazione del piano;

considerato che il piano proposto, come modificato, prevede il pagamento integrale dei
crediti prededucibili e privilegiati con destinazione del residuo ai creditori chirografari
che risulteranno soddisfatti nella percentuale, del 13,50%;

considerato che l'OCC ha provveduto alla rituale comunicazione della proposta e del
piano, in conformità a quanto previsto dal decreto di apertura della procedura, adottato a
norma dell'art. 70, comma 1, CC.II.;

considerato che la domanda di omologazione non è accompagnata da alcuna
contestazione da parte dei creditori concorsuali, come attestato dall'OCC- Gestore della
crisi con la relazione depositata a norma del comma 6 del citato art. 70, sicché non si
procede alla valutazione della convenienza della proposta di soddisfacimento rispetto
all'alternativa liquidatoria, bensì, in via esclusiva, alla verifica della ammissibilità
giuridica e della fattibilità del piano di ristrutturazione proposto;



ritenuto che tale verifica deve concludersi con esito positivo;
considerato che, posto quanto precede, l'OCC – Gestore della crisi, anche in considerazione dell'assenza di contestazioni da parte dei creditori concorsuali, e della modifica apportata, che prevede un maggior importo complessivo offerto (€ 19.854,00), che permetterà di soddisfare i creditori nelle medesime percentuali indicate nel piano e nella proposta (ovvero pagamento integrale dei creditori in prededuzione, pagamento integrale dei creditori privilegiati, pagamento dei creditori chirografari – fatta eccezione per l'Agenzia Entrate Riscossione che verrà soddisfatta in misura maggiore attraverso la cosiddetta rottamazione quater – nella misura del 13,50% che tiene conto sia del maggior diverso credito vantato da Banca Popolare Pugliese S.p.A., sia della cessione del credito Fides S.p.A. a favore di Credit: Factor S.p.A.

P.Q.M.

omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da [REDACTED]

dispone che l'OCC – Gestore della crisi nominato risolva eventuali difficoltà dovessero insorgere nell'esecuzione dell'accordo vigilando continuativamente sull'esatto adempimento dello stesso e comunicando ai creditori e al GD eventuali irregolarità;
dispone la pubblicazione immediata, e comunque entro quarantotto ore dal deposito, della presente sentenza nell'apposita area del sito internet del Tribunale di Roma, www.tribunale.roma.it, a cura del Gestore della crisi e a spese della parte ricorrente;
dispone che la presente sentenza sia comunicata ai creditori immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dal deposito, a cura del Gestore della crisi,
nulla dispone sulle spese del procedimento;
dichiara chiusa la procedura;
manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza a parte ricorrente e al Gestore della crisi, con le prassi d'uso.

Roma 24.7.2023

Il Giudice Designato
Dott. Angela Coluccio

